



RSU

RAPPRESENTANZA
SINDACALE
UNITARIA





NurSind

La rappresentanza sindacale unitaria (RSU), in Italia, è un organismo collettivo rappresentativo di tutti i lavoratori. È prevista sia nel settore privato sia nel settore pubblico, e subentra alla RSA -ART.13 ACQ 2022

CENNI STORICI

LE RSU HANNO UNA STORIA ABBASTANZA RECENTE, INFATTI VENNERO INTRODOTTE IN ITALIA NEL 1991, IN UN PRIMO LUOGO NELLE STRUTTURE PRIVATE.

Nelle imprese a partecipazione statale, l'istituzione delle RSU avvenne con l'accordo stipulato il 20 dicembre del 1993.

Le RSU furono poi istituite anche nel settore pubblico: infatti possono essere costituite in tutte le amministrazioni pubbliche con il d.lgs 4 novembre 1997 n. 396 (comma 2, art. 6) però nelle amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti (comma 8).



NurSind

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLE RSU

Le RSU sono costituite all'interno della struttura lavorativa mediante elezioni.

Nel pubblico impiego la disciplina è dettata *“dall'Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 12 aprile 2022 “*



NurSind

- La RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori.
- Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti
- Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie

La RSU dovrà essere così composta:

- nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;
- nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;



NurSind

I COMPITI DELLE RSU

- I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.
- Chi è eletto nella RSU, tuttavia, non è un funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare un sindacalista di professione.
- La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l'applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema. Se è in grado, la RSU può anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi passare, eventualmente, la tutela al sindacato e ai legali.
- Tra le competenze necessarie per svolgere il ruolo di RSU vi sono, poi, quelle relazionali. La forza della RSU, infatti, non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e dalle leggi ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e una ampia condivisione degli obiettivi.
- La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo.



NurSind

In favore delle RSU sono garantiti complessivamente i seguenti diritti:

- diritto ai permessi sindacali per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017;
- diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 15 del CCNQ 4 dicembre 2017
- diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori di cui all'art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017;
- diritto di affissione di cui all'art. 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, ivi inclusa, ove attivata, la bacheca elettronica;
- diritto ai locali di cui all'art. 6 del CCNQ 4 dicembre 2017.

Il referendum sindacale è uno strumento di democrazia diretta previsto dall'art. 21 della Legge 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori) utilizzato in Italia dai sindacati nelle per far emergere su determinate tematiche, l'opinione dei lavoratori dipendenti, iscritti o meno al sindacato.



NurSind

MODALITÀ DI ADOZIONE DELLE DECISIONI

- La RSU ha natura di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale.
- Le *decisioni* relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
- Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime possono essere definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno.
- Fermo restando quanto previsto al comma 2, la RSU composta da più di 30 componenti deve dotarsi di un *regolamento di funzionamento e nominare un Comitato di coordinamento*, che sia portavoce, in seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze e/o decisioni assunte dalla RSU.



NurSind

ELEZIONE RSU (elettorado attivo)

- Hanno diritto a votare (elettorado attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio)(art. 6 - Accordo Quadro 2022 -)
- L'ARAN ha precisato che a seguito dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro, per le modifiche all'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 - sottoscritta il 28 novembre 2014 - sono stati ampliati i diritti di elettorado attivo e passivo del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
- *Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre - nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha diritto di voto nella sede ove presta servizio.*
- Il diritto di voto si esercita in un'unica sede



NurSind

ELEZIONE RSU (elettorato passivo)

- Sono eleggibili i lavoratori appartenenti alle liste che possono essere presentate:

Dalle associazioni sindacali che hanno sottoscritto l'Accordo Quadro

Dalle associazioni autonome che abbiano aderito all'accordo stesso.

- Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 18 (Procedura per la presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale

- Non sono, in ogni caso, candidabili:

a) i presentatori di lista;

b) i membri della Commissione elettorale;

c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

- La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici



NurSind

DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO

I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4, Parte Prima, ACQ del 12 aprile 2022, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU

Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti della RSU rimasti in carica a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.



NurSind

LA COMMISSIONE ELETTORALE

Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di contrattazione. Successivamente all'indizione l'Aran convoca le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare in apposito *Protocollo il calendario elettorale*.



NurSind

Il calendario elettorale dovrà contenere:

- a) il termine per la definizione, presso ciascuna amministrazione articolata in sedi o strutture periferiche - di un protocollo da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento, contenente la mappatura delle sedi elettorali;
- b) il termine per l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell'amministrazione del protocollo di cui alla lettera a);
- c) il termine per l'invio all'ARAN ed alle confederazioni sindacali rappresentative (o alle organizzazioni sindacali rappresentative nell'ipotesi di cui al comma 2) del protocollo di cui alla lettera a);
- d) la data dell'annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali che coincide con l'avvio - nei posti di lavoro - della procedura elettorale;
- e) la data della messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell'elenco generale alfabetico degli elettori - nonché degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente afferenti il singolo elettore - da consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta;
- f) la data di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste da parte delle organizzazioni sindacali;



NurSind

- g) il termine iniziale di costituzione della Commissione elettorale, che non può essere superiore a 10 giorni dall'annuncio di cui alla lettera d);
- h) il termine finale per la presentazione delle liste;
- i) il termine finale per la costituzione della Commissione elettorale;
- j) la data di affissione da parte della Commissione elettorale delle liste elettorali contenenti i candidati nonché dell'indicazione dei luoghi ove si insedia la sezione elettorale e degli orari di apertura della stessa (votazione). Tale data non può essere inferiore ad 8 giorni antecedenti la data di inizio delle votazioni;
- k) le date di votazione;
- l) la data dello scrutinio;
- m) le date di affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale;
- n) le date per l'invio telematico, da parte delle amministrazioni, del verbale finale all'Aran;
- o) eventuali termini per adempimenti utili alla corretta acquisizione dei dati elettorali da parte dell'Aran.

LA COMMISSIONE ELETTORALE



NurSind

Art.19c.1 Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni organizzazione sindacale di cui all'art. 17, comma 1 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali) presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare

art.19 c.6 componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

art.19 c.2 Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della lista, all'ufficio dell'amministrazione a ciò preposto cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera. La costituzione avviene entro 10 -15 gg dall'avvio della procedura elettorale che coincide con indizione elezioni o, se successiva, alla nomina del terzo componente della Commissione

art.19 c.4 Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 4 designano un componente aggiuntivo.



NurSind

LE LISTE ELETTORALI. PRESENTAZIONE E PROCEDURA

Possono presentare le liste elettorali:

- a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto il presente accordo;
- b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente al presente accordo;
- c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente al presente accordo.



NurSind

Procedura per la presentazione delle liste- art.18 ACQ 2022

1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali) acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo dell'apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.
2. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione elettorale.
3. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista
4. Non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
6. Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista viene così determinato
7. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.



NurSind

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
- ricevimento delle ulteriori liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- esame, entro 48 ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;



NurSind

- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
- nomina dei presidenti di sezione;
- nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni di cui all'art. 23 (Scrutatori);
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione telematica all'ARAN

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo



NurSind

Per la presentazione delle suddette liste è richiesto un numero di firme variabile a seconda del livello occupazionale.

Il sistema di voto è proporzionale e segreto.

LE VOTAZIONI RSU PER ESSERE VALIDE DEVONO AVERE IL 50% DEI VOTANTI PIÙ UNO DEGLI AVENTI DIRITTO

Queste disposizioni non possono essere in alcun modo derogate da accordi successivi, quale che sia il livello di contrattazione (contratto collettivo nazionale di lavoro o contrattazione decentrata).

Le modalità di voto sono stabilite a livello di contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o con specifici accordi tra le RSU e la controparte datoriale.

In ogni caso devono essere stabiliti il periodo di validità degli organismi rappresentativi delle R.S.U. (di norma pari a tre anni) e le procedure di voto.

Questo viene stabilito a livello centrale con l'ARAN*

* Agenzia per la Rappresentanza Negoziata delle Pubbliche Amministrazioni



SCRUTATORI

1. È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.



NurSind

COMITATO DEI GARANTI

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. tale Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o più seggi.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso

IN ALTERNATIVA AL COMITATO DEI GARANTI SI PUÒ FARE
RIFERIMENTO ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIA



NurSind

ART. 3

Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

31 gennaio 2022 lunedì	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
1 febbraio 2022 martedì	<ul style="list-style-type: none">- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;- contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
10 febbraio 2022 giovedì	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
16 febbraio 2022 mercoledì	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
25 febbraio 2022 venerdì	termine per la presentazione delle liste elettorali
24 marzo 2022 giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
5-6-7 aprile 2022 mart-merc-gio	votazioni
8 aprile 2022 venerdì	Scrutinio
8 -14 aprile 2022 da ven a gio	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
19-27 aprile 2022 da mart a merc	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia



.....Bisogna sempre credere che ci sia una soluzione per ogni problema

***GRAZIE A
TUTTI***

